

AP- 1998-07/04/2017
PARCO CASTELLI ROMANI



A.S.D. Circolo Kayak Castel Gandolfo
Presidente Marisa Vicini
Via dei Pescatori, 9/a
00073 Castel Gandolfo – RM

p.c. Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartim. VI – Governo del Territorio e Mobilità
Via Giovanni Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

Comune di Castel Gandolfo
Sede Municipale
00040 Castel Gandolfo (RM)

Responsabile del Servizio Guardiaparco
I.D. Carlo Grillo
SEDE

Oggetto: **A.S.D. Circolo Kayak Castel Gandolfo** – nulla osta per svolgimento di manifestazioni sportive – 23 aprile e 16 luglio 2017 – lago Albano
Pratica AMB. 121 2017



VISTA la Legge Regione Lazio 13 gennaio 1984, n° 2, "Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n° 394, "Legge quadro sulle aree protette" e successive modifiche ed integrazioni;


VISTA la Legge Regione Lazio 6 ottobre 1997, n° 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 e successive modifiche e integrazioni "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00267 del 08/08/2014 con il quale il Dott. Maurizio Fontana è stato nominato direttore del Parco Regionale dei Castelli Romani;

VISTA l'istanza, pervenuta in data 24-03-2017, prot. n. 1655, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regione Lazio 6 ottobre 1997, n° 29, il nulla osta per lo svolgimento di manifestazioni sportive (campionato regionale velocità 1000 mt e Paracanoa e gara regionale velocità 500 mt) programmate per il 23 aprile e il 16 luglio 2017 dall' A.S.D. Circolo Kayak Castel Gandolfo presso il lago Albano nel Comune di Castel Gandolfo, che si svolgeranno con l'ausilio di natanti a motore della Federazione Italiana Cano Kayak per garantire la sicurezza degli atleti;

CONSIDERATO che, dall'esame istruttorio eseguito dall'Ufficio Tecnico Ambientale dell'Ente, è risultato che la richiesta, per quanto di competenza, è compatibile, **alle condizioni sotto elencate**, con la normativa vigente;



CONDIZIONE che non siano effettuate le seguenti attività:

- raccolta e danneggiamento della flora spontanea, con particolare riguardo alle specie protette di cui alla Legge Regione Lazio n° 61/1974;
- molestie alla fauna selvatica, nonché il causare deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione e di riposo della stessa;
- abbandono di rifiuti;
- navigazione entro 50 m. dalla costa, al fine di evitare disturbi eccessivi alla fauna della vegetazione ripariale, e navigazione al di fuori delle immediate vicinanze del campo di gara indicato con la planimetria allegata all'istanza;

inoltre:

- l'impiego di natanti a motore è ammesso, in deroga al divieto generale alla navigazione a motore nel lago Albano di cui alla Legge Regione Lazio n. 2/1984, solo nei casi previsti dall'art. 8 della medesima legge e, comunque, limitatamente a quanto richiesto con l'istanza;
- **è fortemente raccomandato l'uso, esclusivamente a garanzia della sicurezza degli atleti e non per altri scopi, di natanti a propulsione elettrica e, comunque, dotati di motori con potenze adeguate rispetto allo scopo cui sono destinati;**

si rilascia parere favorevole all'attività in oggetto, ferme restando le modalità dichiarate.

Il R.U.P.

Dott. Riccardo Caldoni



Vista l'istruttoria eseguita dal R.U.P. e il relativo parere favorevole espresso,

si rilascia

NULLA OSTA

ai sensi dell'art. 28 della Legge Regione Lazio del 6 ottobre 1997, n. 29, per lo svolgimento dell'attività richiesta, ferma restando, comunque, la scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra elencate e delle modalità previste nell'istanza.

Qualunque tipo di responsabilità civile e penale derivante dalla attività in oggetto nei confronti di persone e/o cose sarà comunque imputabile al soggetto richiedente.

Il presente nulla osta non costituisce provvedimento autorizzatorio finale. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri organi ed autorità. Si ribadisce, inoltre, che la non osservanza delle suddette prescrizioni prevede l'applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 28 della Legge Regione Lazio 29/1997.

Il richiedente può ricorrere al TAR del Lazio entro 60 giorni, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal rilascio del presente nulla osta.

Il Dirigente

Stefano Cresta



Il Direttore
Maurizio Fontana

